

NOTA DI ANALISI E COMMENTO CISL DECRETO SOSTEGNI TER

Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

LAVORO

Cassa integrazione scontata per i settori in difficoltà a causa del Covid – art. 7

Il principale intervento in tema di lavoro è contenuto nell'art. 7, il quale stabilisce che i datori di lavoro dei settori elencati nell'Allegato 1 dello stesso decreto (indicati con i rispettivi codici ATECO) che, tra il 1.1.2022 e il 31.3.2022 sospendono o riducono l'attività lavorativa utilizzando gli istituti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Cigo, Cigs, Fis) sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale. I settori elencati nell'allegato sono:

- Turismo (Alloggio Agenzie e tour operator);
- Ristorazione (Ristorazione su treni e navi; Catering per eventi, banqueting; Mense e catering continuativo su base contrattuale; Bar e altri esercizi simili senza cucina; Ristorazione con somministrazione;
- Parchi divertimenti e parchi tematici;
- Stabilimenti termali;
- Attività ricreative (Discoteche, sale da ballo night-club e simili; Sale giochi e biliardi; Altre attività di intrattenimento e divertimento-sale bingo);
- Altre attività (Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.; Gestione di stazioni per autobus; Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano; Attività dei servizi radio per radio taxi; Musei; Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua; Attività dei servizi connessi al trasporto aereo; Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; Attività di proiezione cinematografica; Organizzazione di feste e cerimonie).

Commento

*Diversamente da quanto da noi chiesto, il Governo ha scelto di non prorogare la cassa integrazione con causale covid bensì di far costare meno gli strumenti ordinariamente previsti (contando sul fatto che tali strumenti sono stati migliorati dall'entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali), esonerando i datori di lavoro dal pagamento del contributo addizionale, che è quello dovuto in caso di **utilizzo delle prestazioni**.*

Questa scelta rischia di portare con sé conseguenze in termini di difficoltà di utilizzo, in quanto non sono previste le facilitazioni che erano state messe in campo con la cassa covid (causale specifica, pagamento diretto Inps senza dover dimostrare le difficoltà finanziarie). Inoltre i periodi utilizzati non sono neutralizzati ai fini delle durate massime, come invece era stato previsto per i periodi di cassa covid.

Ma soprattutto vengono lasciati fuori settori importanti che sono ancora in sofferenza, in primo luogo il tessile-abbigliamento. Né sono previste facilitazioni per le prestazioni erogate dai Fondi bilaterali (ma solo per le prestazioni erogate dalle gestioni Cigo, Cigs, Fis), molti dei quali non prevedono la contribuzione addizionale, dunque i datori di lavoro (in alcuni casi anche appartenenti ai settori elencati nell'allegato) non possono avvalersi di alcuna agevolazione. Segnaliamo in particolare la situazione dei due fondi bilaterali dell'artigianato e della somministrazione che, essendo "trasversali" ai settori economici, avrebbero dovuto ricevere maggiore attenzione in questa fase ancora difficile, soprattutto considerando che nel primo periodo covid hanno pagato le prestazioni con risorse proprie.

Peraltro ricordiamo che il comma 120 della Legge di bilancio ha finanziato specifico fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, rinviandone la disciplina di utilizzo a successivo provvedimento normativo, finalizzato a concedere interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente, finalizzato ad attenuare gli impatti della progressiva uscita dalla fase emergenziale. Pertanto ci sarebbero risorse disponibili per un intervento più ampio, mentre il decreto ha destinato all'intervento descritto solo 120 milioni dei 700 complessivi del suddetto fondo. Restiamo impegnati a chiedere miglioramenti della norma nel corso dell'iter parlamentare.

Proroga Cigs pr imprese con almeno 1000 dipendenti – art.22

L'art. 22 proroga il trattamento di integrazione salariale straordinaria, già disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n.103/21, convertito in legge 125/21, per le imprese con almeno 1000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207/12 convertito in legge n.231/12. Le suddette imprese possono presentare domanda per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.

Modifiche e correzioni alla riforma degli ammortizzatori sociali – art.23

L'art.23 interviene con una serie di modifiche al Dlgs 148/15 in materia di ammortizzatori sociali, già significativamente modificato con l'intervento di riforma contenuto nella Legge di Bilancio 2022 approvata solo un mese fa. Si tratta, in parte, di ritocchi e correzioni di refusi, in parte di interventi più significativi come, ad esempio, la possibilità che l'esame congiunto sia svolto in via telematica, una modifica alle prestazioni del Fis, la precisazione che la condizionalità deve riguardare tutti i percettori di trattamenti straordinari, non solo la Cigs.

Commento

Sono norme che richiedono un approfondimento in un contesto più ampio, e che non sciolgono i diversi dubbi interpretativi posti dalla riforma, per i quali occorrerà attendere le circolari del Ministero del lavoro e dell'Inps.

POLITICA ENERGETICA - MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA**Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw – art. 14**

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 1 c. 504 della L. 30/12/2021, n. 234, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Agli oneri derivanti, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore – art. 15

Alle imprese energivore di cui al decreto del MISE 21/12/2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili – art. 16

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 si attiverà un meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili in modo da alleggerire in parte gli oneri di sistema sulle bollette. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) calcolerà la differenza tra i prezzi attuali e i prezzi medi dell'energia prodotta fino al 2020 dagli impianti solari, idroelettrici, geotermici ed eolici incentivati con vecchi sistemi. I produttori dovranno versare al GSE la differenza su questi profitti extra, oppure la incasseranno qualora la differenza fosse negativa.

Commento

Si tratta di misure in sostanza positive anche se non strutturali. Bisognerà verificare se i fondi saranno sufficienti.

Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – art. 17

Vengono semplificate le procedure di nomina e di utilizzo dei componenti la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e viene prevista la possibilità di utilizzare un contingente di ulteriori 4 unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Commento

Occorre concentrare l'attenzione sul reale funzionamento della Commissione, sperando che si riducano realmente i tempi per l'approvazione dei progetti.

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi – art. 18

Vengono soppresse le agevolazioni per i carburanti per il trasporto ferroviario di persone e cose, sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di magnesio da acqua di mare, per le navi che fanno movimentazione all'interno del porto e, infine, si esclude espressamente l'utilizzo del Fondo per la crescita sostenibile per la ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

Commento

È un primo passo dopo le molte discussioni che si trascinano da anni. Come Cisl però abbiamo sempre evidenziato la necessità di promuovere in contemporanea misure compensative e la trasformazione dei SAD in SAF (Sussidi Ambientalmente Favorevoli).

REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome – art. 11

La dotazione del fondo previsto dall'articolo 16, comma 8-septies, del DL 146/2021 - *Misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*, che ammonta a 600 mln per l'anno 2021 per le spese sanitarie delle regioni e delle province autonome, viene incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno – art. 12

Il fondo previsto dall'articolo 25, comma 1, del DL 41/2021 – *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali*, che ammonta a 25 mln per il 2021, finalizzato al ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivate dalla

mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, è incrementato di 100 mln per l'anno 2022.

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021 – art. 13

Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, che l'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - *Legge di Bilancio 2021*, aveva incrementato di 500 mln rispetto allo stanziamento originario di 3,5 mld, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022.

Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Gli enti locali che utilizzano le risorse nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Commento

Le disposizioni del DL Sostegni ter dedicate agli Enti Territoriali hanno un carattere strettamente finanziario e prevedono l'integrazione e/o la proroga di fondi istituiti da precedenti previsioni normative (altri Decreti Sostegni o Leggi di Bilancio).

Si tratta infatti di misure volte a dare continuità agli interventi in favore delle regioni e degli enti locali destinati a fronteggiare le maggiori spese, o a compensare le minori entrate, derivanti dall'emergenza sanitaria tuttora in corso e dalla conseguente emergenza economica.

Inoltre viene puntualmente regolamentato l'utilizzo delle risorse stanziare e la relativa rendicontazione, al fine di assicurarne la corretta gestione finanziaria.

Le previsioni, quindi, appaiono condivisibili, e sono da valutare positivamente, in linea con le misure precedentemente adottate nel corso di questi due anni dagli altri Decreti di Sostegno, che hanno supportato gli Enti Territoriali consentendogli di continuare ad erogare i servizi pubblici ai cittadini e alle imprese e di contenere i rischi di squilibri di bilancio.

La continuità degli interventi infatti, in vista anche di una loro stabilizzazione e strutturalità perlomeno fino al permanere dell'emergenza sanitaria ed economica, permette agli Enti Territoriali una programmazione ed una gestione finanziaria basata su elementi di maggiore certezza.

SANITA'

Disposizioni urgenti in materia di sport – art. 9 comma 2

Allo scopo di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. n. 229 del 2021 è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del pertinente Fondo a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19.

Commento

Le misure di proroga contenute nel DL sono da ritenersi necessarie, ma non sufficienti, stante la congiuntura derivante dall'emergenza epidemiologica discendente dalla pandemia per le ingenti spese affrontate dagli stakeholders del settore alle quali si sono aggiunte la contrazione delle risorse economiche complessive in entrata e il calo anche dell'affluenza di spettatori/partecipanti agli eventi.

Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare – art. 20

Estensione dell'indennizzo contemplato all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche a coloro abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana. Le risorse sono allocate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza.

In termini di reclutamento del personale, allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica e assicurare continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, è concessa autorizzazione al Ministero della Difesa ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale che abbiano superato le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. È, altresì, consentita per l'anno 2022 la spesa complessiva per euro 8.000.000 destinata al potenziamento dei servizi sanitari militari del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio allo scopo di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con il SSN.

Commento

Scelta positiva dal momento che viene esteso il principio del riconoscimento di un indennizzo anche a coloro che riportino una menomazione psico-fisica a causa della vaccinazione anti Sars-Covid, segno anche della vicinanza e dell'attenzione dello Stato verso tali problematiche. Altrettanto positivo è che venga prevista l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero della salute e uno stanziamento economico, seppure a nostro avviso non sufficiente a coprire le possibili necessità.

Le previsioni di potenziamento sia del personale sanitario del Ministero della Difesa che delle correlate risorse economiche risultano imprescindibili per fronteggiare la pandemia in termini di studio/prevenzione e consequenziale cooperazione con il SSN.

Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale – art. 21

Vengono apportate modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: introduzione del fascicolo sanitario elettronico (acronimo, FSE), sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale che dovrà ottemperare e conformarsi ai principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 in termini di privacy e alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sono previste e descritte misure finalizzate alla realizzazione, al funzionamento e coordinamento dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) con le strutture sanitarie e socio-sanitarie. Nello specifico, l'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del SSN e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria, mentre il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa è affidata all'AGENAS (acronimo indicante l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del menzionato Ministero e, parallelamente, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con relative funzioni descritte.

Per garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, compresi quelli di telemedicina, è prevista l'attribuzione all'AGENAS anche del ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD) allo scopo di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità e vengono precisati i relativi compiti e funzioni.

Commento

Si tratta di modificazioni apportate, e del necessario coordinamento anche in termini di privacy, nonché di previsioni di misure tecniche relative al funzionamento del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) volte a garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale con implementazione dei processi di digitalizzazione. Pertanto valutiamo positivamente la misura dal momento che la digitalizzazione e l'omogeneizzazione delle procedure è uno dei capisaldi necessari per il raggiungimento degli programmi previsti nel PNRR

SCUOLA E UNIVERSITA'

Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia – art. 19 commi 1-5

Il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 è incrementato nel limite di spesa di **45,22 milioni di euro nel 2022** al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-

sorveglianza. Il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del fondo per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.

In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilità per le università di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati. La proroga può essere richiesta anche dai dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-COV-2 a scuola – art. 30

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza agli alunni della secondaria di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale in auto-sorveglianza (guariti da meno di 120 gg, completato cicli vaccinale da meno di 120 gg, dose booster) può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. Non è più necessaria quindi l'effettuazione dei test antigenici o molecolari nel caso di due positivi in classe o nel caso l'istituto abbia sospeso la didattica in presenza per l'accertamento dei casi di positività in classe. La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-COV- 2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. A questo scopo vengono stanziati ulteriori **19,2 milioni di euro per l'anno 2022.**

Commento

Positiva la semplificazione delle procedure che permette agli alunni vaccinati o guariti da meno di 120 gg di rientrare o continuare la didattica in presenza senza dover sottoporsi ai test antigenici o molecolari che hanno costituito in questi mesi un forte aggravio di spesa per le famiglie ma solo attraverso il controllo del green pass.

Positiva la misura che garantisce la fornitura gratuita di mascherine FFP2 agli alunni ed al personale scolastico.

Positiva la misura che estende alla scuola primaria la gratuità dei test antigenici rapidi.

È necessario però procedere tempestivamente, appena l'andamento della curva epidemiologica lo permetterà, ad una ulteriore semplificazione ed alleggerimento delle prescrizioni che riguardano la popolazione scolastica, molto complicate da seguire sia per il personale scolastico che per le famiglie.

TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, INVESTIMENTI PUBBLICI

Proroga della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia - art. 22 comma 4

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2022, la sospensione dei mutui nei comuni del cratere sismico del Centro Italia. La sospensione vale sia per le attività economiche e produttive sia per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Commento

Provvedimento positivo ma sempre limitato nel tempo e soggetto a continui aggiornamenti. Sarebbe auspicabile una temporalità adeguata e definitiva.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada - art. 24

In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (che prevedeva l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti), è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi

Inoltre, per il settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19

Misure urgenti per il Settore Ferroviario – art. 25

Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – art. 28

Viene stabilito che dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto, 27 gennaio 2022, i bonus edilizia e i bonus anti covid, potranno essere ceduti una sola volta. Questa limitazione è prevista anche per lo sconto in fattura. I fornitori e le imprese che eseguono i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto come credito d'imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti (banche o intermediatori finanziari) che non avranno possibilità di ulteriori cessioni. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo saranno ritenuti nulli.

Commento

Questo articolo prevede la cessazione della cessione multipla dei crediti relativi agli interventi agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi ai quali sono praticabili le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito, con il reale rischio di vanificare i benefici economici garantiti finora dai bonus edilizi. Inoltre, i continui cambiamenti legislativi in materia creano incertezza e confusione normativa.

Disposizioni urgenti in materia di Contratti Pubblici – art. 29

Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono previsti:

- obbligatorietà dell'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106 del codice appalti;
- per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) , quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;
- la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Al tempo stesso, al comma 1, lett. b) si introduce una deroga alle previsioni contenute nell'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice appalti) Si stabilisce, infatti, che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, siano esse in aumento o in

diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante nella misura in cui risultino superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e che si procederà a compensazione per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza nel limite delle risorse disponibili.

Sarà l'Istituto nazionale di statistica a dover definire, nei prossimi novanta giorni, la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali, mentre il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dovrà individuare, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, le variazioni percentuali più significative occorse nel semestre.

Commento

E' auspicabile che le stazioni appaltanti inseriscano, all'interno dei bandi di gara, clausole di revisione dei prezzi chiare, precise e inequivocabili, volte a non incorrere nelle "modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto" (art. 106 Codice degli Appalti).

In caso contrario, le imprese classificatesi dietro la vincitrice dell'appalto potrebbero contestare l'aggiudicazione affermando che avrebbero potuto esse stesse eseguire i lavori senza la revisione del prezzo ma con l'offerta originariamente presentata. Inoltre, è alquanto anomalo che per finanziare le suddette compensazioni si possa ricorrere ai risparmi derivati dai ribassi d'asta, ovvero utilizzando il criterio del prezzo più basso.

COMMERCIO, TURISMO, CULTURA

Misure di sostegno per le attività chiuse – art. 1

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2 del dl 25 maggio 2021, n.73), viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinati alle attività che al 27 gennaio 2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 221/2021. Per questi soggetti, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 221/2021, risultano pertanto sospesi:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022 e non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.
(vedi anche nel paragrafo misure fiscali)

Commento

Questo articolo fornisce in particolare aiuti ai settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati, tra i quali spiccano il turismo, i parchi divertimenti e parchi

tematici, gli stabilimenti termali, le discoteche. Si tratta senza dubbio delle attività maggiormente danneggiate dal punto di vista economico dall'inizio della pandemia e, pur condividendo il principio che ispira l'articolo, l'entità del rifinanziamento è del tutto insufficiente.

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio – art. 2

L'articolo istituisce un "Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dello stesso articolo che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO indicati. Tale contributo a fondo perduto viene erogato alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio le quali:

- presentino un ammontare di ricavi, riferito all'annualità 2019, non superiore a 2 milioni di euro;
- hanno subito una contrazione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto all'anno 2019.

Commento

Negli ultimi due anni, le piccole attività di commercio al dettaglio costrette alla chiusura sono state nell'ordine delle decine di migliaia. Questo intervento, per quanto non propriamente tempestivo, cerca di arrestare un'emorragia che sembra senza fine. Siamo ovviamente favorevoli a tale misura ma dobbiamo osservare che, sebbene l'ammontare delle risorse sia elevato, tuttavia, a fronte della dimensione del problema, potrebbero non essere sufficienti.

Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica – art. 3

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui al dl n. 41/2021 art. 26, è incrementato di 20 milioni di euro per il 2022 da destinare ad interventi per parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

La norma prevede anche che per il 2022 le risorse per il sostegno dei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'Horeca siano incrementate di 40 milioni di euro a condizione che rientrino nei codici ATECO 96.09.05, 56.10.56.21, 56.30, 93.11.2 e nell'anno 2021 abbiano subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto al 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 a quello di apertura della partita Iva rispetto all'ammontare medio del 2021.

Commento

Si tratta di settori particolarmente colpiti dalle misure restrittive imposte dalla crisi pandemica che prima del 2020 avevano mostrato una notevole attività. E' quindi positivo che vengano incrementate

le risorse per fornire indennizzi, tuttavia sarebbe utile valutare anche per questi settori un prolungamento delle moratorie sui prestiti alla piccole e medie imprese e aiuti rispetto gli affitti.

Fondo Unico Nazionale Turismo - art. 4

Il Fondo di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 2021 n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

In riferimento alle assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero contributivo previsto dal decreto legge 104/2020 convertito nella legge n. 126/2020 viene riconosciuto alle stesse condizioni, ai contratti a tempo determinato e stagionali fino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione in contratti a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi.

Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili – art. 5

Limitatamente alle mensilità relative al periodo da gennaio a marzo 2022, al settore del turismo, viene riconosciuto il credito imposta di cui all'articolo 28 del d.l. n. 34/2020 sugli affitti, operativo se il fatturato, ovvero i corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022, siano scesi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni "Aiuti di importo limitato" e "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento.

Commento

Molte attività del settore turistico, anche storiche, rischiano di non riuscire a riprendersi. La Cisl ritiene quindi che debbano essere adottati tutti gli sforzi necessari a limitare drasticamente il fenomeno. Un sostegno sui canoni di locazione può rappresentare uno strumento utile e sarebbe necessario prorogarlo anche ben oltre il primo trimestre del 2022.

Buoni per servizi termali – art- 6

In considerazione della permanente situazione di emergenza, i buoni per l'acquisto di servizi termali, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.

Commento

Anche in questo caso si tratta di un intervento che cerca di rianimare un settore assolutamente danneggiato dalla crisi derivante dalla pandemia ed esso si somma ad altri intervenuti anche per questo comparto.

Misure di sostegno per il settore della cultura – art. 8

Il provvedimento incrementa per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, i fondi per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, mentre il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è incrementato di 30 milioni di euro, sempre per l'anno 2022. È prevista una proroga al 30 giugno 2022 dell'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante, incrementando, a tal fine, di 3,5 milioni di euro il fondo istituito per il ristoro dei comuni dalle minori entrate derivanti dall'esenzione.

Commento

Il settore della cultura è uno tra quelli più colpiti dalla pandemia. Anche la musica e lo spettacolo stentano a ripartire e la quarta ondata ha messo di nuovo in difficoltà i cinema. La situazione è davvero delicata e la destinazione di oltre 100 milioni di euro in totale per il 2022 darà ossigeno al settore. Come Cisl iniziamo a verificare un costante interesse verso questo comparto ed a intravedere la possibilità di una lenta ripresa durante l'anno in corso.

Qualora i versamenti siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato.

INDUSTRIA

Piano transizione 4.0 – art. 10

Alle imprese che effettuano investimenti previsti dal PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito di imposta riconosciuto per la quota superiore ai 10 milioni di euro, è del 5% (la stessa prevista nella legge di bilancio del 30 dicembre scorso) fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (superiore ai 20 milioni previsti in manovra per gli investimenti in beni strumentali).

Commento

Apprezziamo l'ulteriore sostegno alle imprese che investono ingenti risorse su progetti inclusi nel Piano Transizione 4.0, ed in particolare il collegamento al PNRR che in questo caso si rivolge in modo mirato alla Transizione Ecologica e quindi alla sostenibilità degli insediamenti industriali, oramai elemento competitivo ineludibile per le imprese.

MISURE DI CARATTERE FISCALE

Misure di sostegno per le attività chiuse – art. 1 commi 2-3

Prevede la sospensione dei versamenti previsti a gennaio delle ritenute da lavoro dipendente e dell'Iva per le attività di cui è prevista la chiusura, secondo il DL 221/2021 (discoteche, sale da ballo, night club ecc.).

Commento

Si tratta di una misura logica, che peraltro non determina costi per il bilancio dello stato perché prevede semplicemente un differimento dei versamenti nell'anno (il cui termine viene slittato al 16 settembre 2022).

Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica – art. 3 comma 3

Viene esteso per il 2021 il credito d'imposta previsto dal DL 34/2020, che era limitato alle attività manifatturiere, alle attività del commercio nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, che sono state anch'esse danneggiate a seguito delle restrizioni operate nel periodo pandemico e dalle seguenti ricadute economiche.

Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili – art. 5

Proroga fino a marzo 2022 la possibilità per le imprese nel settore turistico di usufruire del credito d'imposta (di cui all'art. 28 del DL 34/2020) sugli importi mensili dei canoni di locazione per immobili ad uso non abitativo per attività industriali, commerciali o artigianali e per affitto d'azienda. Tale credito spetta se le imprese interessate hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto all'analogo mese del 2019.

Disposizioni urgenti in materia di sport – art. 9 comma 1

Prevede la concessione tramite credito d'imposta di un incentivo del 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie di promozione della propria immagine per le associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali (per un costo complessivo pari a 20 milioni di euro).

Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia – art. 19 comma 6

Interviene opportunamente sulla disciplina delle detrazioni in modo da renderla compatibile con l'introduzione dell'assegno unico e universale.

In particolare si specifica che la detrazione fiscale per altri familiari a carico non può essere utilizzata a favore dei figli anche qualora per questi ultimi non fosse più disponibile una specifica detrazione.

Di converso si specifica che le spese detraibili sostenute per i figli a carico, anche qualora riguardino figli che non ricevano la specifica detrazione (in quanto sostituita dall'assegno unico), possono essere regolarmente detratte.

Commento

In assenza di questo intervento correttivo la nuova normativa introdotta con il dlgs 230/2021 riguardante l'assegno unico e universale avrebbe infatti rischiato di rendere tali detrazioni non più fruibili.